



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 306 DEL 14/10/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DANTE CIVICI 13-15-17 IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA PER PROROGA OCCUPAZIONE AREA CANTIERE DAL GIORNO 13 OTTOBRE 2021 AL GIORNO 29 OTTOBRE 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di proroga concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dalla Sig. ra Mingarelli Claudia (acquisita al Prot.Unione n.2070 del 01/10/2021) in qualità di legale rappresentante dell'impresa STUDIO M3 S.r.l. con sede legale a Zola Predosa via Risorgimento,151/h atta al proseguo ad occupare con deposito di materiale edile e baraccamenti da cantiere al fine di ultimare lavori di ristrutturazione la via Dante area compresa tra il civico 13 ed il civico 17 nel territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 16 Ottobre 2021 al giorno 01 ottobre al giorno 29 Ottobre 2021;

Considerati i tempi tecnici per la redazione del presente atto, lo stesso decorre dal 13 Ottobre 2021;

Richiamate le ordinanze 40 del 08/03/2021, 132 del 26/05/2021 e 242 del 25/08/2021;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

LA PROROGA DELLE ORDINANZE N.40 DEL 08/03/2021, 132 DEL 26/05/2021, 242 DEL 25/08/2021 con gli stessi obblighi ,divieti,limitazioni e disposizioni

DAL GIORNO 13 OTTOBRE 2021 AL GIORNO 29 OTTOBRE 2021, nella pubblica via

Dante civici 13-15-15, in territorio Comunale di Zola Predosa

SULLA VIA DANTE FRONTE CIVICI 15- 17

- 1 Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata sul lato interessato dall'occupazione, per lunghezza massima di metri 15 con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- 2 Istituzione del limite di velocità Km/h 30;
- 3 Istituzione del divieto di sorpasso;
- 4 Posizionamento di segnaletica di pericolo temporaneo strettoia causa restringimento della carreggiata per presenza di cantiere stradale;
- 5 Segnalamento della presenza del cantiere con posizionamento della cartellonistica ex art.31 Regolamento DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada e altra eventuale segnaletica integrativa, oltre a quella sopra indicata, laddove la tipologia dello stato dei lavori in corso lo richiedano.

SULLA VIA DANTE LATO CIVICO 13

- 6 Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata sul lato interessato dall'occupazione, per lunghezza massima di metri 20 con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori;

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- La recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere stabilmente fissata e costruita da reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ; durante le ore notturne sulla stessa devono essere apposti dispositivi di illuminazione a luce crepuscolare e resa visibile.
- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.
- La segnaletica dovrà essere tenuta in perfetta efficienza, dovrà essere rifrangente, dotata di crepuscolari e ben visibile specialmente nelle ore notturne. o in condizioni di emergenza o scarsa visibilità.
- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.
- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità di consentire consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)